

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1965

Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — Il ventesimo anniversario della fine in Europa della seconda guerra mondiale, e cioè della fine di miserie, di lutti e di orrori inenarrabili, che tutti i popoli europei, e fra i primi il popolo italiano, hanno tuttora incisi nel vivo del loro corpo straziato, è stato ricordato ed esaltato in innumerevoli manifestazioni ufficiali del nostro Paese, culminate nell'alto, nobile, storico messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto da Milano agli italiani la domenica 9 di questo maggio. Ma non si riesce a comprendere perchè la giusta celebrazione di una così sentita ricorrenza di esaltazione e di gioia, che, nello stesso pensiero del Messaggio presidenziale, ha avuto ed ha soprattutto un impareggiabile valore di unità popolare, non sia stata completata dalla emanazione di un provvedimento di clemenza penale, sul quale si appuntano da mesi, in una crudele alternanza di speranze

e di delusioni, di promesse e di dinieghi, le aspettative di tante e tante famiglie di nostri concittadini. Provvedimento che, oltre al preminente valore ideale di un atto di amore e di perdono della Patria comune verso molti suoi figli sovente più sfortunati che colpevoli, comporta anche in pratica, non come debolezza della capacità punitiva dello Stato ma come alleggerimento dell'organismo giurisdizionale penale da una valanga di procedimenti minori, gran parte dei quali aventi ad oggetto materie contravvenzionali addirittura scadute dalla coscienza penale della nostra società, l'innegabile e rilevante vantaggio di un notevole rin vigorimento dell'attività processuale generale.

È per tali considerazioni che sono indotto, onorevoli colleghi, a presentare al vostro esame e, mi auguro, al vostro unanime consenso, il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati, da qualsiasi legge previsti, compiuti entro le ore ventiquattro del 9 maggio 1965, che siano punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, e, se commessi da minori degli anni 18, a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a dette pene detentive, non superiore nel massimo a due milioni di lire.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, nelle medesime misure ivi indicate, per tutti i reati, sempre se compiuti entro le ore 24 del 9 maggio 1965, che siano punibili con pene superiori, escluso l'ergastolo.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio previsto nell'articolo 2 della presente legge è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta nei cinque anni successivi un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva di durata superiore a sei mesi.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano ai reati in materia finanziaria a condizione che il colpevole adempia agli obblighi ai quali l'infrazione attiene, e nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto presidenziale.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i modi e le condizioni di godimento dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, a parte il disposto del successivo articolo 4, sono quelli determinati dalle norme dettate in materia dai vigenti Codici penale e di procedura penale.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'imputato già rinviato a giudizio per alcuno dei reati cui sia applicabile il beneficio previsto dall'articolo 1 della presente legge può rinunciare al beneficio medesimo purchè ne faccia direttamente o a mezzo di procuratore speciale formale dichiarazione subito dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento e prima del compimento di qualsiasi altro incombenza processuale.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.